

"ASSOCIAZIONE CENTO"

S T A T U T O

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000 l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CENTO".

Art. 2 SEDE - DURATA

L'associazione ha sede legale in Pisa, in via. L'associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente; è apolitica ed apartitica; la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia di Pisa non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è quello di:

- raccogliere, acquisire, conservare, tutelare e rendere fruibile il patrimonio storico delle vicende del calcio nella città di Pisa, anche tramite l'allestimento di musei ed archivi;
- valorizzare detto patrimonio storico, sensibilizzando in proposito l'opinione pubblica.

L'associazione si propone di conseguire le predette finalità tramite attività svariate, tra le quali - a mero titolo esemplificativo - la creazione di un sito web di divulgazione e di un blog per scambi di opinioni ed informazioni tra gli associati; pubblicazioni sia su materiale cartaceo che su qualsiasi altro supporto; organizzazione di incontri e corsi culturali, eventi, mostre (temporanee o permanenti), proiezioni, feste, spettacoli; biblioteca virtuale con segnalazione di libri ed articoli.

L'associazione potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto associativo; l'attività commerciale non avrà carattere prevalente, né tantomeno esclusivo.

L'associazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi; le deliberazioni relative sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettino gli articoli dello Statuto e di eventuali regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del proprio tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale il medesimo dovrà specificare le proprie

#p#

complete generalità; in base alle disposizioni di legge 675/96 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

Il rifiuto della domanda di ammissione deve essere motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

La quota associativa è intrasmissibile.

Vi sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione; hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma essi sono comunque tenuti al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi:** sono soci effettivi coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo: hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite; l'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare, hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il socio che presta volontariamente la propria opera a favore dell'associazione non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#p#

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo; deve essere comunicata a mezzo lettera al socio medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione; è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare agli associati, con qualunque mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richieda almeno un decimo dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Ogni associato può esprimere, oltre al proprio voto, quello di un altro associato, se in possesso di delega scritta.

L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione diretta o delegata di almeno oltre un terzo degli associati; essa delibera con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

Per le deliberazioni di modifica del presente statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (o da altra persona designata a maggioranza dai presenti), che verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, redatto da un segretario nominato

#p#

dall'assemblea stessa e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

L'assemblea:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato direttivo;
- e) approva annualmente l'importo della quota sociale di adesione fissato dal Comitato direttivo;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo, eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Il Comitato direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci e fissa l'importo della quota sociale di adesione;
5. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente ed il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea; rappresenta l'associazione di fronte a qualsiasi soggetto o ente.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato

#p#

direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;.
- dai finanziamenti erogati dalle istituzioni pubbliche e dalle società private che sostengono le attività e i progetti elaborati dalla associazione;
- da eventuali sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione di specifici progetti ed attività;
- da eventuali profitti provenienti dalla vendita di pubblicazioni o altro materiale o da altre attività svolte per conto terzi nel campo della divulgazione; tali profitti verranno reinvestiti conformemente alla natura della associazione in attività finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Art. 13 BILANCIO

Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea che deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Anche il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea e deve rimanere depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni associato.

Art. 14 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia."

I componenti soci fondatori, riuniti seduta stante in assemblea, eleggono quali membri del Consiglio Direttivo i signori

Le spese del presente atto e relative sono a carico dell'Associazione.

Ho letto io Notaio il presente atto ai componenti, i quali dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono essendo le ore diciannove; scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte da me Notaio di mio pugno, occupa tredici facciate intere e sin qui della quattordicesima di quattro fogli.